



COMUNE DI TRECENTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 27/12/2018

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2019

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:30, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 21/12/2018, Prot. N. 11352, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LARUCCIA ANTONIO	SI
TEGAZZINI MATTEO	SI
BRUSCO DANIELA	SI
FALCONE ALESSANDRA	SI
FRANCO ROBERTA	SI
GIACOMELLA ERMANNO	SI
MELOTTI MATTEO	SI
MELOTTI SIMONE	SI
BIANCHINI GILBERTO	SI
CESTARO VALENTE	SI
GUIDORIZZI LUISA	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

BISAGLIA SIMONA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

BRUSCO DANIELA

MELOTTI MATTEO

CESTARO VALENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille" ;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016):

- È stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)(art 1 comma 14 lett a) , b) e d));
- per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (art 1- comma 10)
- non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola (art 1 comma 13)
- è stata abrogata la cd. "franchigia" di cui all'art.13, comma 8-bis, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (art 1 commi 53-54)

CONSIDERATO che il D.D.L. n. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", presentato il 31.10.2018 , in corso di esame presso le varie Commissioni parlamentari , che esclude la proroga della sospensione dell'efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2019 come previsto al comma 26 dell'art 1 della legge n. 208/2015 e ss.mm. ii ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2018;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento Comunale luc e delle sue componenti Imu- Tari e Tasi , approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.02.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 29.04.2015, n. 14 del 27.07.2015 nonché n. 8 del 28.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

DETERMINATO pertanto in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2019 con l'applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per quanto concerne gli immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014, istitutiva della luc , come modificata dall'art 1 della legge n.208/2015 è di presunti €. 520.000,00 .

RITENUTO pertanto di CONFERMARE per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale applicate nell'anno 2018 e come riassunte nell'allegato A) alla presente deliberazione il quale ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo”

RICHIAMATA la Conferenza Stato Città del 22.11.2018 che ha fissato al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ;

CONFERMATA la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri che si riportano in forma riassuntiva come di seguito indicato: “*Il Sindaco propone di trattare congiuntamente i punti da 7) a 16) in quanto relativi al bilancio.*”

Non si registrano opposizioni

Il Sindaco fa presente in primo luogo che non sono stati innalzati i tributi e che la valutazione delle aree edificabili a fini IMU – TASI è ferma a circa vent'anni fa: c'è infatti piena consapevolezza della crisi economico sociale in corso; evidenzia poi che non si rinvengono nuove risorse e auspica che anche per il 2020 la pressione tributaria comunale possa restare inalterata, dovendosi in ogni caso tenere presente anche l'ammontare dei trasferimenti erariali; ferma restando l'intenzione di offrire alla cittadinanza sempre servizi di elevata qualità, chiarisce che si stanno studiando forme di incentivazione volte a favorire l'insediamento a Trecenta di giovani coppie per fronteggiare il calo demografico.; dà poi la parola all'ass. Tegazzini per illustrare più nel dettaglio le caratteristiche del bilancio 2019.

L'ass. Tegazzini entra nello specifico e richiama in primo luogo le aliquote applicate presso il Comune di Trecenta a ciascuno dei tributi di competenza comunale, evidenziando per ciascuno di essi anche le relative scadenze; specifica poi che non si individuano aree da destinare ad attività produttive o insediamenti popolari e non si prevedono nuovi incarichi, mentre invece si mantiene la dotazione organica; richiama la necessità di procedere nel corso del 2019 a due acquisti di beni e servizi menzionati nel DUP: il servizio di assistenza sociale e domiciliare e la mensa.

Il Sindaco interrompe Tegazzini e, per ciò che concerne le opere pubbliche, specifica che si prevede l'asfaltatura di Via Trieste a Sariano, opera che si intende realizzare con un finanziamento regionale dal quale il Comune è stato al momento escluso ma che si spera di ottenere sulla base dello scorrimento della graduatoria, rispetto al quale tuttavia non si hanno certezze.

L'ass. Tegazzini riprende e fa presente che nel DUP si prevede l'alienazione di due beni, cioè la casa di Sariano a Via 4 febbraio e il lotto di Via Sanzio, a prescindere però da corrispondenti entrate: da parecchi anni i tentativi di vendita si sono rivelati vani e infruttuosi; continua richiamando i benefici che probabilmente in finanziaria saranno connessi all'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, come ad esempio quelli relativi alle spese di rappresentanza, e evidenzia che probabilmente in manovra sarà prevista una nuova proroga relativamente ai mutui; rappresenta infine che il FCDE è di importo pari ad EURO 45000, somma superiore a quella obbligatoria per legge.

Il Sindaco coglie l'occasione per ricordare che, in riferimento alla TARI, i cittadini corrono il rischio di essere chiamati a versare l'ecotassa, in quanto per il 2018 non è stato superato il livello di differenziata utile (65%), e in tal senso rappresenta che il Comune adotterà la necessaria campagna di sensibilizzazione e, con il nuovo vigile che prenderà servizio a inizio 2019, anche iniziative aventi natura repressiva nei confronti dei consociati meno attenti.

Bianchini concorda sull'impostazione tecnica ed apprezza la descrizione di Tegazzini; richiama i lavori della nuova commissione di bilancio, che sulla base del principio di democrazia partecipata non deve meramente ratificare le scelte compiute dalla Giunta ma deve svolgere una vera e propria azione propulsiva e di confronto tra le parti; evidenzia infine che ad un'attenta analisi, anche per vincoli legislativi statali, i bilanci si riducono ad una specificazione di numeri già certi a prescindere da una vera e propria programmazione connessa al programma di mandato e, proprio alla luce di tale considerazione, esprime il voto di astensione del gruppo che rappresenta.”;

Atteso che non vi sono ulteriori interventi, il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione che, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 11,
- Voti favorevoli n. 11,
- Voti contrari n. /,
- Astenuti n. /

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2019 , come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile , nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

5) Di stimare in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2019 in circa €. 520.000,00;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;

7) di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto in ogni caso del termine stabilito dall'art 1 comma 14 lett e) della legge n. 208/2015;

8) di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000;

INOLTRE

Considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto delle prossime scadenze tributarie, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti n. 11,

- Voti favorevoli n. 11,
- Voti contrari n. /,
- Astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 806 del 13/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **SPIRANDELLI SIMONE** in data **17/12/2018**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 806 del 13/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **SPIRANDELLI SIMONE** in data **17/12/2018**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Sindaco
Sig. LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale
Dott. CIRILLO GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 77

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **STELLA FRANCESCA** attesta che in data **15/01/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n _____ del _____
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2019, DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI,
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazioni**
- **art.3 entrata in vigore**

Art. 1 - Aliquote

Per l'anno 2019 sono stabilite le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

1) aliquota dello 0,4 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

abitazione principale nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

2) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'abitazione (ed alle
pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti
di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione
principale,

3) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari
possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10
del D.Lgs. n. 460 del 1997;

4) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente ai terreni agricoli:

- posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. **(esenti nel 2017 art 1 comma 13 legge n. 208/2015)**
- posseduti in comproprietà da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora siano il coniuge e/o parenti entro il 1° grado in linea retta del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale
- posseduti in proprietà esclusiva da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e condotti dal coniuge e/o parente in

linea retta fino al 1° grado, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in base a regolare contratto d'affitto o di comodato d'uso.

5) aliquota dell'1,06 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie D/5

6) aliquota dell' 0,96 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,2 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie B

7) aliquota ordinaria dello 0,9 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,14 punti percentuali)

relativamente alle tutte le altre unità immobiliari categorie catastali A e C – (escluse abitazioni principali e pertinenze di cui al punti 1), e D (esclusi D5), ai terreni agricoli (diversi di quelli di cui al punto 4) e alle aree edificabili .

La legge di stabilità 2013 (art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha “**riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**” calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Ne consegue ad esempio che per tali immobili , cui l'aliquota fissata dal Comune di Trecenta è il 0,9%, l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile :

- L'aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
- L'aliquota dello 0,14 % a favore del Comune

Art. 2 – Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le aliquote e le detrazioni si applicano dal 1° gennaio 2019.